



LEGA PRO

COMUNICATO N. 17/DIV – 22 SETTEMBRE 2025

17/64

CAMPIONATO SERIE C SKY WIFI 2025–2026

GARE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2025

Si riportano i risultati delle gare disputate il 20 e 21 Settembre 2025

5^ GIORNATA ANDATA

GIRONE A

ALBINOLEFFE	CITTADELLA	2-1
ALCIONE MILANO	RENATE	1-1
L.R. VICENZA	PRO PATRIA	3-0
LECCO	TRENTO	3-1
LUMEZZANE	OSPITALETTO FRANCIACORTA	2-0
NOVARA	PRO VERCELLI	0-1
PERGOLETTESE	INTER U23	0-2
TRIESTINA	ARZIGNANO VALCHIAMPO	2-1
UNION BRESCIA	GIANA ERMINIO	2-0
VIRTUS VERONA	DOLOMITI BELLUNESI	1-1

GIRONE C

AUDACE CERIGNOLA	FOGGIA	0-0
BENEVENTO	ATALANTA U23	2-0
CASARANO	CAVESE	3-0
CASERTANA	COSENZA	1-1
CATANIA	SORRENTO	0-0
CROTONE	SIRACUSA	2-0
GIUGLIANO	SALERNITANA	1-2
LATINA	MONOPOLI	0-1
POTENZA	AZ PICERNO	2-0
TEAM ALTAMURA	TRAPANI	1-1

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 22 Settembre 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quinta giornata di andata del



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO
Via Jacopo da Diacceto, 19 - 50123 FIRENZE | T. 055/323741 - Fax 055/367477
P.I. 03974420485 | segreteria@lega-pro.com | www.lega-pro.com



Campionato i sostenitori delle Società GIANA ERMINIO, L.R. VICENZA, NOVARA, POTENZA, PRO VERCELLI e UNION BRESCIA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

- intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;

considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'

AMMENDA € 600,00

SORRENTO per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell'inizio della gara di due minuti circa, in quanto non si presentavano con il corretto equipaggiamento all'ingresso in campo, attardandosi per regolarizzarlo.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti con particolare riferimento alla misura del ritardo (recidiva, supplemento r. Arbitrale).

AMMENDA € 500,00

GIANA ERMINIO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi tesserati, consistiti nell'aver danneggiato la porta interna dello spogliatoio ospiti.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 400,00

OSPITALETTO FRANCIACORTA per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell'inizio della gara di due minuti, in quanto non si presentavano con il corretto equipaggiamento all'ingresso in campo attardandosi per regolarizzarlo.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, con particolare riferimento alla misura del ritardo (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, r. c.c.).

AMMENDA € 300,00

AUDACE CERIGNOLA per avere, i suoi sostenitori (circa l'80%) posizionati nel Settore Curva Sud, durante il minuto di raccoglimento, intonato cori e prodotto suoni di tamburi.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 200,00

BENEVENTO per avere, i suoi sostenitori (circa il 50%), posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, al 24° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni Calcistiche.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.).

CATANIA per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Curva Nord Superiore Rosso, esposto, dal 20° al 45° minuto del secondo tempo, per circa venticinque minuti, uno striscione di 1 metro per 1 metro non autorizzato contenente una frase offensiva nei confronti della città di altra squadra avversaria.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 14 OTTOBRE 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA

MARCHETTI STEFANO (CITTADELLA)

1. per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto usciva intenzionalmente dall'area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione e, alla notifica del provvedimento di espulsione, ritardava l'uscita dal terreno di gioco;

2. per avere, al termine della gara, reiterato la condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto lo attendeva nel corridoio che conduce agli spogliatoi proferendo parole irrispettose nei confronti della Quaterna Arbitrale per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 7 OTTOBRE 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA

DEGLI ESPOSTI ALESSANDRO (CASERTANA)

per avere, al 46° minuto del primo tempo, tenuto una condotta:

1. non corretta in quanto, a seguito di una revisione FVS, sferrava un pugno con forza nei confronti della plastica esterna della propria panchina;

2. irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, a seguito della revisione FVS, proferiva una frase irrispettosa nei loro confronti per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, posta in essere in occasione di una revisione FVS (panchina aggiuntiva, r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 7 OTTOBRE 2025 ED AMMONIZIONE (I INFR)

MARULLA KEVIN (TRIESTINA)

per avere, al 44° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della

Quaterna Arbitrale, in quanto, durante una revisione FVS, abbandonava l'area tecnica protestando nei loro confronti per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, posta in essere in occasione di una revisione FVS (r. IV Ufficiale).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 1 OTTOBRE 2025

VALORI PIETRO (CASERTANA)

per avere, al 44° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro e del IV Ufficiale in quanto, protestava platealmente, proferendo nei loro confronti una frase irrispettosa per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA

TORTORA CARMINE (AZ PICERNO)

per avere, tra il primo e secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, durante il rientro negli spogliatoi, proferiva una frase irrispettosa nei loro confronti ripetuta più volte per dissentire nei confronti di una decisione arbitrale adottata a seguito di una revisione FVS.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2 e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS (panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

TOSCANO DOMENICO (CATANIA)

per avere, al 51° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto, durante una revisione FVS, abbandonava l'area tecnica entrando nell'area di revisione FVS e protestando nei suoi confronti per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, posta in essere in occasione di una revisione FVS.

PROSPERI FABIO (CAVESE)

per avere, al 35° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto, a seguito di una revisione FVS, pronunciava nei suoi confronti una frase offensiva/ irrispettosa e gli rivolgeva un gesto offensivo per contestarne l'operato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, posta in essere in occasione di una revisione FVS.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

IORI MANUEL (CITTADELLA)

per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto usciva intenzionalmente dall'area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

DIANA AIMO (UNION BRESCIA)

AMMONIZIONE (I INFR)

TABBIANI LUCA (TRENTO)

COLLABORATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA

MOSCHELLA IVAN (CATANIA)

per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto, durante una revisione FVS, si alzava dalla panchina aggiuntiva e, avvicinandosi all'area di revisione FVS, protestava veementemente nei suoi confronti per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS (panchina aggiuntiva, r. IV Ufficiale).

COLLABORATORI NON ESPULSI

AMMENDA € 1.000,00

MARTIRIGGIANO MAURIZIO (AZ PICERNO)

per avere, al termine del primo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti del Delegato alla gestione evento della società avversaria, in quanto, mentre quest'ultimo gli impediva l'accesso all'area spogliatoi attraverso l'ingresso riservato alla Quaterna Arbitrale, proferiva nei suoi confronti parole offensive e minacciose.

Ritenuta la continuazione misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed.).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA

LONGO SALVATORE (MONOPOLI)

A) tre gare di squalifica effettive per avere, all' 8° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco in svolgimento ma con il pallone lontano, lo colpiva con un pugno all'altezza dello stomaco facendolo cadere a terra e provocandogli un lieve e momentaneo dolore.

B) Euro 500,00 di ammenda, per aver tenuto un comportamento non corretto, in quanto, alla notifica del provvedimento di espulsione, mentre usciva dal terreno di gioco colpiva tabellone LED posto dietro la porta danneggiandolo.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, la natura del gesto (pugno) posto in essere e la perpetrazione della condotta con il pallone non a distanza di gioco e, dall'altra, la

possibilità per il calciatore avversario di riprendere la gara dopo l'intervento del massaggiatore (r. Arbitrale, r. Assistente Arbitrale n. 2, r. c.c., documentazione video - obbligo risarcimento danni se richiesto).

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

CORTI NICCOLO (PERGOLETTESE)

per avere, al 52° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco in svolgimento, lo colpiva con una gomitata al volto, senza provocargli conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, ivi compresa la natura del gesto posto in essere, e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere e la delicatezza della parte del corpo attinta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

VELTRI ANGELO (AZ PICERNO)

per avere, al 38° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria sproporzionata.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze a carico dell'avversario.

SINA SAMUELE (OSPITALETTO FRANCIACORTA)

per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

COCCHI MATTEO (INTER U23)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

VANO MICHELE (CASERTANA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CALABRESE BERNARDO (LATINA)

AMMONIZIONE (III INFR)

PARLATI SAMUELE (ALBINOLEFFE)
VITALE GAETANO (AUDACE CERIGNOLA)
MIGNANELLI DANIELE (DOLOMITI BELLUNESI)
PINTO DANIELE (GIANA ERMINIO)
CINQUEGRANO SIMONE (INTER U23)

DE MARINO DAVIDE
IOTTI ILARIO
CAPOMAGGIO GALO
SOLCIA DANIELE
SILVESTRI LUIGI

(LUMEZZANE)
(PRO VERCELLI)
(SALERNITANA)
(SORRENTO)
(UNION BRESCIA)

AMMONIZIONE (II INFR)

GALLI GIORGIO
MORSELLI FABIO
MORETTI MIRCO
BERTO GABRIELE
VISENTIN SANTIAGO GUIDO
LLANO MASSA MANUEL TADEO
CICERELLI EMANUELE PIO
PIERACCINI SIMONE
GADDINI MATTIA
DI PASQUALE DAVIDE
BURRAI SALVATORE
GOBETTI NICOLO
GAROFALO VINCENZO
ALBERTINI ALESSANDRO
DEL FABRO DARIO
LEVERBE MAXIME JEAN R
FARNETI GIOVANNI
MASTRANTONIO DAVIDE
PACE FEDERICO
PAGHERA FABRIZIO
GUALANDRIS MATTEO
REGGIORI PIETRO
SPEDALIERI JONATHAN ANDREA
MATINO EMMANUELE
PUZONE MATTIA
SILLETTI ENRICO
DI NOIA GIOVANNI
MAFFEI MATTIA

(ALCIONE MILANO)
(ALCIONE MILANO)
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
(ATALANTA U23)
(AUDACE CERIGNOLA)
(CASERTANA)
(CATANIA)
(CATANIA)
(CITTADELLA)
(CROTONE)
(DOLOMITI BELLUNESI)
(DOLOMITI BELLUNESI)
(FOGGIA)
(GIANA ERMINIO)
(GIUGLIANO)
(L.R. VICENZA)
(LATINA)
(LATINA)
(LATINA)
(LUMEZZANE)
(OSPITALETTO)
(PRO PATRIA)
(RENATE)
(SALERNITANA)
(SIRACUSA)
(TEAM ALTAMURA)
(TRAPANI)
(TRENTO)

AMMONIZIONE (I INFR)

BARONI RICCARDO
GIORGESCHI SIMONE
BERGONZI FEDERICO
PAPADOPOULOS CHRISTOS
MARTINELLI LUCA
MORESO ARJONA OSCAR
PAOLUCCI LORENZO
DJIBRIL MALIK
FRISON FILIPPO
SAIO PIETRO
MALCORE GIANCARLO
PALUMBO FRANCESCO
BACCHETTI LORIS
DI TOMMASO LEONARDO
DINI ANDREA

(ALBINOLEFFE)
(ALCIONE MILANO)
(ATALANTA U23)
(ATALANTA U23)
(AUDACE CERIGNOLA)
(AUDACE CERIGNOLA)
(AUDACE CERIGNOLA)
(AZ PICERNO)
(AZ PICERNO)
(BENEVENTO)
(CASARANO)
(CASARANO)
(CASERTANA)
(CASERTANA)
(CATANIA)

DIARRASSOUBA ADAMA IBRAHIM	(CAVESE)
GATTI RICCARDO	(CITTADELLA)
GARRITANO LUCA	(COSENZA)
ANDREONI CRISTIAN	(CROTONE)
MAGGIO MATTEO	(CROTONE)
BUTTARO ALESSIO	(FOGGIA)
OLIVIERI EDOARDO	(FOGGIA)
PETERMANN DAVIDE	(FOGGIA)
SYLLA CHEIKH YOUSSEF	(FOGGIA)
BERRETTA ALESSANDRO	(GIANA ERMINIO)
DE ROSA ROBERTO	(GIUGLIANO)
SPINACCE MATTEO	(INTER U23)
PARODI GIULIO	(LATINA)
FERRINI MANUEL	(LECCO)
MALOTTI MANUELE	(LUMEZZANE)
MOSCATI MARCO	(LUMEZZANE)
BATTOCCHIO CRISTIAN DAMIAN	(MONOPOLI)
VITERITTI ORLANDO	(MONOPOLI)
RANIERI ROBERTO	(NOVARA)
NESSI RICCARDO	(OSPITALETTO FRANCIACORTA)
LAMBRUGHINI ALESSANDRO	(PERGOLETTESE)
BALZANO MARCO	(POTENZA)
NOVELLA MATTIA	(POTENZA)
LIVIERI ALESSANDRO	(PRO VERCELLI)
PIRAN LEONARDO	(PRO VERCELLI)
ORI RICCARDO	(RENATE)
VASSALLO FRANCESCO	(RENATE)
FERRARIS ANDREA	(SALERNITANA)
COLOMBINI LORENZO	(SORRENTO)
ORTISI PASQUALINO	(TEAM ALTAMURA)
GALEOTTI CESARE	(TRAPANI)
PIRRELLO ROBERTO	(TRAPANI)
VAZQUEZ FEDERICO NAHUEL	(TRAPANI)
CHINETTI FEDERICO	(TRENTO)
EBONE TOMMASO	(TRENTO)
FAGGIOLI ALESSANDRO	(TRIESTINA)
TONETTO MATTIA	(TRIESTINA)
FABBRO MICHAEL	(VIRTUS VERONA)
FANINI FEDERICO	(VIRTUS VERONA)
MANCINI TOMMASO	(VIRTUS VERONA)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi

Eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni assunte dal Giudice sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dovranno essere presentati nel rispetto dei termini di cui al Codice di giustizia sportiva FIGC esclusivamente attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente

link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/a della FIGC del 20/04/2023.
Resta fermo l'onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo, dell'eventuale reclamo e controdeduzioni via pec.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Publicato in Firenze il 22 Settembre 2025

IL PRESIDENTE
Matteo Marani